

PROC. N. 5/2022 PIANO CONS.



TRIBUNALE DI RAGUSA

Sezione Civile e Fallimentare

Il Giudice,

vista l'istanza depositata da (C.F.) e
(C.F.) a mezzo dell'avv. Davide
GUASTELLA, con l'assistenza del Gestore della Crisi, dott.ssa Mirella SAILLANT,
designata dall'OCC costituito presso l'ODCEC di Ragusa, volta ad ottenere l'ammissione al
procedimento per la composizione della crisi da sovraindebitamento previsto dagli artt. 7 e
ss. della L. 3/2012;

ritenuto che i debitori non sono assoggettabili alle procedure previste dall'art. 1 del R. D.
16.3.1942 n. 267 e succ. mod.;

rilevato che la proposta riguarda un'esposizione debitoria di residui € 49.989.75 come
meglio illustrata nella relazione dell'OCC, da ultimo integrata;

rilevato che sono stati esaminati dall'OCC, tra gli altri, i seguenti documenti:

- elenco di tutti i creditori, con indicazione delle somme dovute;
- elenco dei beni di proprietà dei debitori e degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
- copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- elenco delle spese correnti necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia;
- certificato di stato di famiglia;

rilevato che, nel 2006, i ricorrenti, allora entrambi impiegati, hanno contratto un debito da mutuo per l'acquisto della casa di proprietà, le cui rate sono diventate insostenibili a seguito del licenziamento di , anche in considerazione del successivo

ampliamento della famiglia, con ogni conseguente bisogno economico;

rilevato che, secondo quanto emerge dalla relazione, le cause del sovraindebitamento sono dunque da ricondurre: al licenziamento di _____; alla condanna dei coniugi alle spese di lite, all'esito del rigetto, per vero solo in grado di appello, delle domande dagli stessi formulate nei confronti dell'istituto di credito mutuante, sulla scorta della dedotta illegittimità delle condizioni contrattuali applicate; all'arrivo dei due figli minori;

rilevato, sul punto, che, anche a seguito della riforma introdotta con L. 176/2020, applicabile *ratione temporis*, si richiede, ai fini della ammissibilità della proposta di piano del consumatore, che il consumatore non abbia *determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode* (cfr. art. 7, comma 2 lett. d-ter L. 3/2012);

ritenuto, dunque, che si ha colpa grave allorché il debitore abbia assunto il debito quando era irragionevole, avuto riguardo al proprio patrimonio e al proprio reddito, ritenere di potere restituirlo regolarmente;

ritenuto che le rate del mutuo contratto dai coniugi apparivano in origine sostenibili, in considerazione del fatto che entrambi prestavano attività lavorativa, per come rilevato dall'OCC;

ritenuto, in definitiva, che può escludersi che i debitori abbiano assunto le obbligazioni con *colpa grave*;

ritenuto, con riferimento alla situazione reddituale rappresentata nella relazione, che i ricorrenti possono disporre, allo stato, di un reddito mensile complessivo di € 1.754,03, svolgendo _____ attività di lavoro dipendente e percependo il nucleo reddito di cittadinanza e assegno unico per i figli, nel superiore importo comprendendosi l'apporto finanziario da parte della terza _____, che ha sottoscritto il ricorso;

rilevato, quanto al patrimonio, che i ricorrenti sono proprietari dell'immobile sito in Comiso meglio descritto in atti, il cui valore medio OMI è stato stimato in € 48.000,002 (abitazione) e 7.455,002 (box posto auto;)

rilevato, ai fini dell'art. 7 della L.3/2012, che al creditore ipotecario è stato da ultimo riconosciuto un importo pari a quello della transazione intervenuta *inter partes*,

prevedendone il soddisfacimento con 52 rate mensili da € 420,00 e una "maxi rata" finale da € 13.800,00, prevista per il 30 ottobre 2026, che sarà pagata a mezzo finanza esterna e accantonamenti mensili;

ritenuto che l'adempimento della transazione nei termini originari non comporta, dunque, la risoluzione della stessa, sì come paventata al creditore in sede di osservazioni, con conseguente ammissibilità della falcidia già concordata tra le parti;

rilevato che, dalle ispezioni al PRA, è risultato che i ricorrenti siano proprietari di autoveicoli di valore sì modesto che la messa in vendita dei detti beni, in considerazione della data di immatricolazione, non consentirebbe alcun realizzo significativo in favore dei creditori, considerato anche che i debitori li utilizzano nell'interesse della famiglia;

ritenuto che l'importo dei pagamenti rateali mensili è compatibile con i bisogni dei ricorrenti, in quanto l'accantonamento medio mensile destinato ai creditori (€ 420,00+ accantonamento di € 184,03) consente di mantenere le somme necessarie per il mantenimento della famiglia, per come verificate dall'OCC, alla data di omologa;

rilevato che sono pervenute osservazioni da entrambi i creditori e ritenute superabili le contestazioni del creditore ipotecario in ordine alla risoluzione della transazione, in ragione di quanto già osservato in merito al soddisfacimenti negli esatti termini già concordati dalle parti;

ritenuto, con riferimento alle contestazioni spiegate dal creditore chirografario UNICREDIT in ordine alla falcidia del proprio credito (che sarà soddisfatto con il pagamento, a saldo e stralcio, all'atto dell'omologa, di € 4.151,00, pari del 20% della somma dovuta), fermo quanto sopra riferito in ordine all'assenza di colpa grave dei debitori nell'assunzione della relativa obbligazione (trattandosi infatti di condanna alle spese di lite e, dunque, di debito di formazione giudiziale conseguite al legittimo, ma infruttuoso, esercizio della tutela giurisdizionale di un proprio diritto), che, anzitutto, la legge non prevede alcuna percentuale minima di soddisfo dei creditori ai fini dell'omologa;

ritenuto, ancora, in ogni caso, che le generiche contestazioni del creditore non si appalesano dirimenti, in considerazione del fatto che, in caso di mancata omologa del

piano, con perduranza dello stato di sovraindebitamento (che non consentirebbe, assai verosimilmente, l'adempimento della transazione nei termini previsti), e di eventuale alternativa liquidatoria, le attuali provvidenze reddituali e patrimoniali dei ricorrenti consentirebbero il probabile soddisfacimento del solo creditore privilegiato;

ritenuto che il piano del consumatore, per come da ultimo rimodulato, può così sintetizzarsi:

- relativamente alla transazione con PRIMA SPV (creditore ipotecario) la continuazione del pagamento delle rate come originariamente pattuito per € 420,00 mensili e il pagamento della maxi-rata finale;

- per il credito relativo alle spese legali vantato da UNICREDIT, all'atto dell'omologa il 20% della somma di 16.358,75 oltre IVA + cassa, pari ad €. 4.151,00, in unica soluzione con finanza esterna già accantonata, derivante dalla restituzione nel 2022 a favore dei ricorrenti dei premi assicurativi non goduti, per il passaggio a sofferenza del mutuo per complessivi euro 4.700,00.

ritenuto che, ricorrendo le condizioni di legge, il piano del consumatore può essere omologato;

ritenuto che le rate saranno versate mensilmente dai ricorrenti direttamente al creditore ipotecario e, in un'unica tranche, al creditore chirografario all'atto dell'omologa;

ritenuto che l'OCC dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 13 l. 3/2012;

P. Q. M.

OMOLOGA il piano del consumatore proposto da _____ (C.F. _____)
) e _____ (C.F. _____);

dispone che i debitori eseguano i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel piano;

dispone che del presente piano sia data pubblicità sul sito *procedure.it* e sul sito del Tribunale di Ragusa con spese a carico dei ricorrenti.

Si comunichi.

Ragusa, 28 dicembre 2022

IL GIUDICE
Emanuela A. Favara

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

EX ART. 15 D.M. 44/2011